



comune di
PRATO

DETERMINAZIONE **N. 1680** **DEL 14/06/2013**

Proponente: 4U Servizio lavori pubblici, grandi opere, energia e protezione civile

U.O. proponente: 4U06 Rischio Idraulico e Ambientale

Proposta di determinazione N. 608 del 10/06/2013

OGGETTO: Variante al R.U. per Piano attuativo di iniziativa pubblica denominato P.d.L. Ferraris Sud. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Provvedimento di conclusione del procedimento.

Servizio lavori pubblici, grandi opere, energia e protezione civile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL DIRIGENTE

Visto il Titolo II della la L.R.10/2010 *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”* e in particolare l'art.22 che disciplina la Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

Vista la D.C.C. n.39 del 31.05.2012 *“Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi in materia di pianificazione e governo del territorio (L.R.10/2010): individuazione Autorità competente”* che individua nel Dirigente del Servizio Lavori pubblici, Grandi opere, Energia e Protezione civile l'Autorità competente cui spetta l'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e/o l'elaborazione dei pareri motivati nella procedura di VAS di piani e programmi di competenza del Comune di Prato;

Vista la documentazione depositata presso l'Autorità Competente da parte del Servizio Urbanistica in qualità di Proponente (P.G.37495 del 28.03.2013), comprendente, oltre agli elaborati inerenti la variante urbanistica, anche il *Documento preliminare alla verifica di assoggettabilità a VAS*.

Con nota P.G.39426 del 03/04/2013 è stata trasmessa tutta la documentazione, comprendente anche il Documento preliminare, ai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il parere ai sensi del c.3 art.22 L.R.10/2010. I soggetti a cui è stata inviata la documentazione sono stati individuati in: Regione Toscana, Provincia di Prato, ARPAT Dip.Prov.le di Prato, Autorità di Bacino del F.Arno, Servizio Ambiente e qualità dei luoghi di lavoro, Servizio Mobilità, Strade, Centro storico, Cimiteri.

Nei termini stabiliti sono pervenuti i contributi da parte dei seguenti soggetti: Servizio Mobilità, Strade, Centro storico, Cimiteri (P.G.41186 del 08.04.2013), Servizio Ambiente e Qualità dei luoghi di lavoro (nota del 30.04.2013), Regione Toscana (P.G.51179 del 06.05.2013), Autorità di Bacino del F.Arno (P.G.52231 del 07.05.2013), ARPAT (P.G.53919 del 09.05.2013), Provincia di Prato (P.G.54227 del 10/10/2013).

Lo Studio preliminare presentato, nei suoi contenuti affronta i seguenti temi:

- 1) Descrizione della variante
- 2) Valutazione sulla coerenza e influenza della variante su altri piani
- 3) Effetti ambientali su: acqua, aria, rumore, suolo, effetti territoriali, paesaggio e natura, salute umana
- 4) Valutazione degli effetti e verifica dei criteri di cui all'allegato I della L.R.10/2010

Considerato inoltre che:

- gli interventi prevedono la realizzazione di uno Standard di edilizia Residenziale Sociale, “Srs”, in attuazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Prato ed E.P.P. (Edilizia Pubblica Pratese) sottoscritto il 19-12-2011 presso la Presidenza della Giunta regionale, volto a favorire interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa;

- per la realizzazione degli interventi sono state individuate aree che fanno parte di zone urbanizzate, già incluse nell'ambito dell'edificato esistente; sono aree qualificabili di fatto come aree di completamento del tessuto urbano, già dotate dei fondamentali servizi a rete, ricadenti su aree di proprietà comunale e destinate a standard urbanistici dal Regolamento Urbanistico, e pertanto adeguate ad ospitare tali interventi;

- il Programma di edilizia sociale a cui fa riferimento l'intervento prevede anche il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante il recupero di due edifici su via Roma e via di Gello, nel quale verranno ricavati 7 alloggi.



Preso atto dei criteri per la verifica di assoggettabilità dei piani e programmi di cui all'allegato I della L.R.10/2010, sulla base della documentazione presentata, si evidenziano le seguenti caratteristiche del piano e degli impatti che ne derivano:

- la ridotta dimensione dell'intervento non va a modificare il progetto urbanistico complessivo dell'area;
- la variante trasforma parzialmente una zona a verde in zona edificata; il contesto urbanizzato circostante rende l'intervento compatibile con l'intero comparto edificatorio, trattandosi di un'area urbana soggetta a trasformazione;
- in riferimento alle aree interessate da questo piano, non si riscontrano criticità particolari dal punto di vista ambientale e non vengono interessate invarianti strutturali del Piano Strutturale;
- il piano non interferisce con l'attuazione di altri piani;
- gli impatti che derivano dalla realizzazione della variante possono, complessivamente, essere ritenuti trascurabili e limitati nello spazio, vista la ridotta dimensione di territorio interessato dalla variante stessa, in relazione anche al tipo di intervento che viene progettato; tuttavia l'intervento non ha carattere di reversibilità;
- dal punto di vista degli impatti generati, la componente maggiormente interessata risulta essere il traffico veicolare indotto dalla presenza di un nuovo insediamento abitativo;
- visti i contenuti della variante, non si configura nessuna fonte di rischio per la salute umana;
- non si configurano impatti che possano interferire con aree particolarmente vulnerabili;
- non si configurano impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Considerati altresì i contributi pervenuti dagli Enti consultati, riportati in Allegato 2, si osserva quanto segue:

- l'intervento prevede l'insediamento di 83 abitanti (max); il riflesso di questo aumento di carico urbanistico sul fabbisogno idrico, sul sistema degli smaltimenti, sull'approvvigionamento energetico, sullo smaltimento rifiuti e sul sistema della viabilità può essere considerato trascurabile, essendo l'area già urbanizzata e provvista di tutti i servizi necessari; in allegato 1 vengono riportati i pareri degli Enti erogatori dei servizi: Telecom, ENEL, Estra, Publiacqua;
- la quantità di verde sottratto per gli interventi proposti non incide in misura particolarmente rilevante sul sistema complessivo degli standard di verde delle zone interessate. Non è condivisibile la posizione della Provincia di Prato che pone come *invariante strutturale da sottoporre a tutela la realizzazione di aree verdi urbane*, facendo rientrare il caso specifico all'interno di questa fattispecie. Da una lettura dell'art.27 del PTCP si ha infatti che *"i Comuni e la Provincia dovranno mettere in atto le azioni opportune per garantire la realizzazione di aree verdi urbane, secondo gli indirizzi e i criteri di cui al Capo 1 del Titolo 3 delle presenti NTA"*. L'art.55 (capo I, Titolo III), riguardante i *Criteri per l'individuazione delle linee evolutive degli insediamenti* prevede tra gli indirizzi a cui i Comuni devono fare riferimento *la rimargina tura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati urbani e la costituzione di nuove città e di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto*;
- per quanto riguarda le problematiche connesse con il rischio idraulico, l'intervento edilizio non insisterà su aree classificate a pericolosità idraulica, né su aree destinate ad interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico. Si rileva che l'intervento insiste su aree attraversate dalla Gora del Lonco, che risulta intubata.

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;



Visto il comma 381 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2013;

Richiamata la D.C.C. n. 59 del 18/07/2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 328 del 24/07/2012 di approvazione del P.E.G. 2012;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

- in qualità di Autorità competente, DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.22 della L.R.10/2010, per i motivi espressi in premessa, la variante per il cambio di destinazione urbanistica delle aree interessate dal PdL di iniziativa pubblica denominato "Ferraris Sud";

- di stabilire che il progetto dell'opera dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere predisposto un adeguato progetto per la risoluzione dell'interferenza con la Gora del Lonco, che risulta intubata, in cui si dia atto della non alterazione delle condizioni di deflusso;
2. l'area giochi per bambini, ubicata lungo la viabilità principale, dovrà essere spostata all'interno del giardino esistente.

- di rendere nota la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità competente e del Proponente.